



11
 Dir. Circolari

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi presso:

- Corti di Appello
- Procure Generali della Repubblica
- Tribunali Ordinari
- Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari
- Tribunali per i Minorenni
- Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

Oggetto: Legge 28 marzo 2019, n. 26, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" - Adempimenti a carico del personale amministrativo. – Circolare proattiva.

La legge n. 26 del 2019, introducendo e disciplinando l'istituto del reddito di cittadinanza ha previsto, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione del beneficio, la competenza esclusiva e necessaria dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, in sede di verifica delle modalità applicative della legge, all'esito dell'interlocuzione tra il Dipartimento per gli affari di Giustizia e P.I.N.P.S., sono emersi margini di miglioramento del sistema di applicazione del meccanismo di sospensione e di comunicazione dei relativi provvedimenti giudiziari.

Il Capo di questo Dipartimento ha pertanto emanato una circolare – prot. DAG n. 195666 in data 1° dicembre 2020 – con lo scopo di sensibilizzare gli Uffici Giudiziari, nella componente magistratuale ad amministrativa, alla puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni di legge sulla sospensione del reddito di cittadinanza, offrendo contemporaneamente un concreto contributo in termini di semplificazione e razionalizzazione del meccanismo previsto dalla legge.

Con particolare riferimento ai compiti del personale amministrativo, si riportano il contenuto della predetta circolare: «nel caso in cui il provvedimento di sospensione acceda ad altri provvedimenti tipici, occorre prestare

IL DIRIGENTE
Dr. Aldo Macis
(Signature)

M.Dg. Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 31/05/2021.0003390.E

la massima cura circa la possibile comunicazione all'I.N.P.S. di notizie sovrabbondanti rispetto al fine, vale a dire notizie riguardanti soggetti diversi da quello nei cui confronti venga sospeso il reddito di cittadinanza o, rispetto allo stesso interessato, di notizie che non riguardino il beneficiario. Sarà pertanto cura del personale amministrativo di provvedere in tal senso».

A distanza di quattro mesi dall'emanazione della già menzionata circolare, si è inteso verificare con l'INPS l'effetto ottenuto ed i margini di intervento di questo Ministero.

Ebbene, come risulta dalla risposta dell'INPS – prot. DAG n. 97518 del 7 maggio 2021 – permangono rilevanti criticità circa gli adempimenti del personale amministrativo. In particolare, «restano frequenti casi di inoltro di documentazione e decreti con informazioni ridondanti, di ricezione di estratti di verbali di interrogatorio riguardanti anche soggetti differenti dai percettori del beneficio, di ordinanze di sospensione con generalità carenti e di verbali redatti a penna difficilmente leggibili. Inoltre, si segnala che non sempre l'ordinanza viene trasmessa alla sede competente [...] non essendo rare missive presso strutture territoriali e Direzioni centrali diverse da quelle di riferimento».

Occorre, a questo punto, richiamare alcuni punti, anche per dare contezza dell'importanza degli adempimenti richiesti al personale di cancelleria.

Ai fini della sospensione del beneficio, è imprescindibile l'adozione di un provvedimento espresso dall'autorità giudiziaria, provvedimento che comunque produce effetti **solo per il periodo successivo alla sua adozione**. Nel caso di omessa o ritardata adozione del provvedimento di sospensione, dunque, il beneficiario continuerà a percepire la prestazione (pur essendone in ipotesi venuti meno i presupposti).

La **Cancelleria** del giudice, una volta che sia stato emesso il provvedimento di sospensione, dovrà senz'altro provvedere alla sua **comunicazione all'I.N.P.S.**, che procederà all'effettiva interruzione dell'erogazione del beneficio. La comunicazione va effettuata tramite p.e.c. all'indirizzo della sede I.N.P.S. territorialmente competente rispetto al luogo in cui si trova l'ufficio giudiziario interessato. In base alle considerazioni esposte, **il ritardo nella comunicazione potrebbe astrattamente dar luogo a responsabilità contabile** in capo al soggetto obbligato.

Il provvedimento di sospensione, pur potendo essere redatto a parte, non è a forma vincolata e, pertanto, può essere reso in calce al verbale dell'interrogatorio di garanzia, nell'ordinanza che applica la misura cautelare, nella dichiarazione di latitanza.

Per evidenti ragioni di tutela della riservatezza dei soggetti non interessati dal provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, di tutela del segreto istruttorio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione – questo Ministero ma anche l'INPS –, occorre **comunicare unicamente il provvedimento di sospensione** e, qualora esso acceda ad altri provvedimenti tipici, **omettere le informazioni sovrabbondanti**.

L'ente previdenziale deve essere messo in grado di provvedere alla interruzione della prestazione e, a tale scopo, ha bisogno delle seguenti informazioni:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, del destinatario del provvedimento di sospensione;
- 2) procedimento nel quale il provvedimento di sospensione è intervenuto;
- 3) autorità giudiziaria che lo ha emesso;

4) luogo e data.

Ove di possibile utilità, al solo scopo di agevolare il personale amministrativo, si allega, nuovamente, un **modulo di comunicazione, condiviso con P.I.N.P.S.** (nota prot. N. 0195066.E), che raggiunge lo scopo dell'informazione comunicando però i soli dati essenziali.

La comunicazione andrà perfezionata tramite p.e.c. all'indirizzo della sede INPS territorialmente competente a seconda della sede dell'ufficio giudiziario interessato. Per agevolare la comunicazione, al seguente link sono disponibili tutti **gli indirizzi di posta elettronica certificata** secondo un criterio di ricerca anche territoriale


<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?IDservizio=2376>


Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione alla presente circolare.

Allegato: Format di comunicazione.

Roma, 28 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo







TRIBUNALE ORDINARIO DI _____
SEZIONE _____

Proc. n. _____ RGNR
Proc. n. _____ RG _____

COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il Cancelliere comunica che, nel procedimento in epigrafe, in data _____, il Giudice ha adottato il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7-ter, Legge 28 marzo 2019, n. 26, nei confronti di _____ nato in _____, in data _____, residente in _____, alla via _____.

Luogo e data

Il Cancelliere

